



Città di LONATO del GARDA

Provincia di Brescia

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 68 del 06-12-2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA

di 1^a CONVOCAZIONE

seduta

Pubblica

OGGETTO: Approvazione Statuto della Società Consortile "GAL GARDA E COLLI MANTOVANI società consortile a responsabilità limitata".

L'anno **Duemilasedici**, addì **Sei**, del mese di **Dicembre**, alle ore **20:00**, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dal regolamento comunale, sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Presenti	Assenti
TARDANI ROBERTO CASTELLINI MASSIMO UGOLINI MICHELE BRESCIANI FIORENZO GIACOMELLI LAURA ORLINI ELENA SCARPELLA FERRUCCIO LEONARDI VALENTINO FERRARINI NICOLA SIMONETTI CHRISTIAN VITELLO MICHELE SIMBENI FLAVIO CARASSAI DANIELA MAGAZZA ROSSELLA	PERINI PAOLA LOCANTORE ANDREA RAZZI SILVIA
Presenti: 14	Assenti 3

Assiste all'adunanza il Segretario Generale **MARINATO MARINA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Sono presenti anche gli Assessori comunali: **Bianchi Nicola**, **Zilioli Monica**, **Magagnotti Michela**, **Vanaria Roberto** e **Papa Oscar**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Consigliere **FERRARINI NICOLA**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Città di LONATO del GARDA

Provincia di Brescia

Deliberazione Consiglio Comunale n. 68 del 06-12-2016

OGGETTO: Approvazione Statuto della Società Consortile "GAL GARDA E COLLI MANTOVANI società consortile a responsabilità limitata".

Introduce l'argomento il Sindaco ROBERTO TARDANI

Successivamente,

Il dott. BOGLIONI DAVIDE – Dirigente Area Finanziaria e Lavori Pubblici precisa con maggior dettaglio la proposta di deliberazione ed i principali contenuti della bozza di statuto; fa presente che oggi è pervenuta una richiesta di modifica dello statuto da parte del Notaio che andrà a costituire la Società che riguarda esclusivamente aspetti di carattere tecnico in merito al funzionamento degli Organi Sociali, in merito alla possibilità di esclusione dei soci.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Lonato del Garda, a seguito della deliberazione G.C. N° 184 del 13.10.2015 ha aderito ad un accordo di partenariato per la predisposizione del Piano di Sviluppo Locale (P.L.S.) relativo al territorio del Basso Garda e delle colline moreniche, individuando come soggetto capofila l'Ente Parco del Mincio, al fine di presentare la domanda di contribuzione nell'ambito della Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale leader (CLLD) – Sviluppo locale di tipo partecipativo" relativo al programma di sviluppo rurale 2014 -2020 della Regione Lombardia;

RICHIAMATI i seguenti regolamenti dell'Unione Europea e della Regione Lombardia finalizzati all'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020:

- n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n.73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n.1307/2013, (UE) n.1306/2013 e (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

PRESO atto che:

- la Giunta regionale con deliberazione n. X/3895 del 24 luglio 2015 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia;
- in data 31 luglio 2015 la Giunta regionale ha approvato la deliberazione avente per oggetto «Approvazione dello schema di disposizioni attuative relativo alla Misura 19 - Sostegno allo sviluppo 3 locale Leader (CLLD) - Sviluppo locale di tipo partecipativo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia», con la quale si dà mandato alle competenti strutture tecniche della Giunta Regionale di stabilire i termini di presentazione delle domande;

VISTO il decreto della Direzione Generale Agricoltura n. 6547 del 31 luglio 2015 «Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia. Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale leader. Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande;

VISTO la D.d.s. 3 novembre 2016 - n. 10967 Struttura Servizi Alle Imprese Agricole e Sviluppo dell'Approccio LEADER ad oggetto "Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Lombardia.

Misura 19 - «Sostegno allo sviluppo locale leader». Esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate «Gruppo di azione locale (GAL)» e conseguenti determinazioni di cui al decreto 7509 del 29 luglio 2016, pubblicata sul B.U.R.L. Serie Ordinaria n° 44, con la quale a seguito di slittamento della graduatoria, è stato ammesso a finanziamento il progetto presentato dal soggetto capofila Ente Parco del Mincio;

VISTO che l'ammissibilità al finanziamento del PSL è subordinata alla verifica da parte di Regione Lombardia che i Gruppi di Azione Locale (GAL) siano costituiti in forma giuridica entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BURL, ed abbiano le caratteristiche di cui all'art. 32, paragrafo 2 lett b) del reg UE n. 1303/2013, così come riportato nel paragrafo 10 del decreto n. 6547 del 31.07.2015;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 19 agosto del 2016, n° 175 per il quale:

1. ai sensi dell'articolo 4, comma 6°, viene previsto che gli Enti Locali possono costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013” che conferma l'indispensabilità dei GAL per il perseguimento dei fini istituzionali delle P.A;
2. ai sensi dell'articolo 5, comma 2°, la costituzione delle società deve essere preceduta da una forma di consultazione pubblica sullo schema di deliberazione;
3. ai sensi dell'articolo 5, comma 3°, la deliberazione di costituzione delle società deve essere trasmessa alla Sezione della Corte dei Conti territorialmente competente ed alla Autorità Garante della concorrenza e del mercato;

DATO ATTO che:

- lo schema di deliberazione è stato sottoposto a consultazione pubblica mediante avviso alla popolazione pubblicato sull'albo on line del Comune di Lonato del Garda, nonché contemporaneamente sull'apposita pagina del sito istituzionale (<http://www.comune.lonato.bs.it/news/avviso-di-consultazione-pubblica>) per giorni 10 dal 24/11/2016 al 05/12/2016, invitando chiunque fosse interessato a presentare osservazioni e proposte;
- non sono pervenute entro i termini osservazioni o proposte allo schema di deliberazione;

RICORDATO che il presente atto deliberativo, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del richiamato D.Lgs. n° 175/2016, non necessita di motivazione analitica, in quanto la costituzione della società di che trattasi avviene in ossequio a previsione legislativa comunitaria e regionale che espressamente prevede la costituzione di tale forma giuridica, come ricordato poc'anzi;

PRESO ATTO che gli Articoli 32, 33, 34 e 35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e artt. 42,43 e 44 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 che definiscono lo sviluppo locale di tipo partecipativo, i contenuti della strategia, i compiti dei Gruppi di Azione Locale (GAL), i costi sostenuti dai fondi e le attività di cooperazione;

CONSIDERATO che l'articolo 3 “Oggetto Sociale” dello statuto della costituenda società prevede che la società ha lo scopo prioritario di organizzare un Gruppo di Azione Locale (GAL) con il fine di gestire il Piano di Sviluppo Locale denominato Azione 2020 così come voluto dal Partenariato che lo ha sottoscritto presentando la candidatura dello stesso alla Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia ed in conformità ai contenuti dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. In subordine allo scopo prioritario e in quanto con esso compatibile si prevede anche di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio stimolando la collaborazione tra enti pubblici ed imprese individuali, società, enti ed associazioni private. In particolare, la società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale delle aree rurali, montane e marginali, con particolare riferimento al territorio del basso Garda e delle Colline Moreniche, promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile.

Tale processo di sviluppo, che si attuerà anche assumendo deleghe da parte degli enti locali, dovrà contribuire a rendere questa area elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali. Per il conseguimento dell' oggetto sociale e sempre compatibilmente con lo scopo prioritario della società consortile, questa potrà:

1. gestire il Piano di Sviluppo Locale – Azione 2020, svolgendo il compito di soggetto gestore nei confronti di Regione Lombardia, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e Unione Europea;
2. sviluppare e gestire ulteriori progettazioni previste dal PSR 2014-2020 per le quali Regione Lombardia prevede il coinvolgimento dei GAL;
3. sviluppare ulteriori studi, progettazioni e servizi di livello locale, regionale, nazionale e comunitario per i quali è prevista o ammissibile la partecipazione dei partenariati costituiti sotto forma di Gruppi di Azione Locale (GAL);

PRECISATO CHE la società consortile a responsabilità limitata sarà senza fini di lucro ed opererà nell'ambito territoriale interessato;

VISTO:

1. lo schema di Statuto della costituenda società consortile, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. che si rende necessario provvedere all'approvazione del citato schema di Statuto ed alla relativa quota di adesione del capitale sociale;
3. che possono far parte della società consortile Enti pubblici e privati, associazioni di categoria, loro consorzi, istituti di credito, operatori economici e sociali che possiedono documentata esperienza in materia di sviluppo rurale, sociale, turistico e di nuove tecnologie e i cui apporti siano utili all'ottenimento dello scopo associativo, purché condividano gli scopi della società ed assumano valido impegno di accettare senza riserva le norme del presente statuto;

RICORDATO CHE:

- gli obiettivi della politica comunitaria di sostegno allo sviluppo rurale, in una logica complementare e sussidiaria rispetto alle politiche sono enunciati nell'ambito del regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, se che sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale definito dal Reg n 1305/2015 vengono indicati gli obiettivi di : accrescere la competitività del settore agricolo, portare innovazione, promozione e protezione dell'ambiente e mitigazione dell'impatto climatico;
- il sostegno allo sviluppo rurale sia gestito dagli stati membri attraverso la designazione di partner più rappresentativi a livello nazionale, regionale e locale nel settore socio economico e in altri settori;
- la strategia di sviluppo locale deve essere posta in essere da gruppi di azione locale (GAL) i quali rappresentativi dei partner provenienti dai vari settori socio economici su base locale presenti nel territorio devono condividere una strategia integrata di sviluppo locale e sono responsabili della sua attuazione;

- il “core business” della società consortile cui aderire è la promozione e l’avvio di nuove iniziative economiche, attuate favorendo la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio in collaborazione con gli Enti Locali e l’imprenditorialità privata. L’attività si sostanzia nella definizione di strategie di sviluppo a medio e lungo termine declinate in piani, programmi e progetti che siano in linea con le politiche nazionali ed europee;
- il GAL è lo strumento operativo attraverso cui si attua il Piano di Sviluppo Locale approvato da Regione Lombardia che prevede il cofinanziamento con fondi comunitari e regionali d’interventi per la valorizzazione ambientale del territorio, la promozione delle fruizioni turistica, la promozione di del risparmio della risorsa idrica, di interventi per la promozione della filiera corta, di reti per le comunità intelligenti e per l’inclusione sociale che non troverebbero diversamente altra forma di sostegno finanziario;
- la gestione del PSL in collaborazione con gli altri partner del GAL consente di attivare sinergie a livello territoriale in grado di favorire la concentrazione di risorse per lo sviluppo delle aree Leader, coordinando le attività dei comuni ed egli altri soggetti aderenti al GAL e conseguentemente migliorando l’efficacia e i risultati dell’azione pubblica in sinergia con i partner privati;
- la costituzione della società consente una maggiore capacità di accesso ad ulteriori finanziamenti della comunità europea in quanto alcune linee di finanziamento sono appositamente dedicate alle attività di cooperazione nazionale e transnazionale tra i GAL a livello europeo;

RAVVISATO, pertanto e per le motivazioni sopra esposte, che sussistano i presupposti per l’acquisizione della partecipazione in oggetto da parte del Comune in quanto la partecipazione a detta società è coerente con le attività istituzionali dell’ente finalizzate a favorire, promuovere lo sviluppo economico territoriale assicurando la presenza di un sistema locale in grado di produrre anche servizi di interesse generale per la collettività;

UDITI gli interventi dei Signori Consiglieri, come da allegato depositato agli atti:

- FERRARINI NICOLA

- SIMONETTI CHRISTIAN il quale fa presente che le modifiche sono state apportate da un lato a seguito di alcuni approfondimenti intervenuti con Regione Lombardia nonché a seguito di approfondimenti operati dal Notaio in tema di applicabilità al caso di specie delle prescrizioni della legge “Madia”; dall’altro da miglioramenti di natura tecnico-giuridica che il Notaio ha ritenuto di apportare.

Presenta un emendamento per apportare le modifiche allo Statuto in esame.

“Vista la nuova proposta di Statuto pervenuta il 5 dicembre 2016, considerato che lo Statuto della Società Consortile a responsabilità limitata “GAL GARDA E COLLI MANTOVANI società consortile a responsabilità limitata” deve essere approvata con urgenza, in considerazione della necessità di poter costituire la società in parola entro il 22 dicembre 2016

TUTTO CIO' PREMESSO

presento il seguente emendamento:

- l'articolo 2 avrà il seguente contenuto:

Art. 2) La Società ha sede nel Comune di Cavriana (MN), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece all'Assemblea dei soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato, e comunque nell'ambito dei Comuni aderenti alla società.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, e', a tutti gli effetti, quello risultante dal Registro delle Imprese.

Il socio può, con apposita comunicazione scritta, depositare presso la sede sociale il numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica. Tali dati vengono annotati in un apposito registro tenuto a cura dell'Organo Amministrativo.

Ogniquale volta la legge od il presente statuto lo consentano le convocazioni e le comunicazioni sociali potranno essere validamente effettuate indirizzandole indifferentemente o al domicilio o al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica come sopra specificati.

Eventuali variazioni di domicilio, del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica dovranno essere comunicate dai soci interessati alla società a mezzo di lettera raccomandata A.R..

A cura dell'organo amministrativo è anche obbligatoriamente tenuto un registro dove i soci della società sono suddivisi in Soci Pubblici e Soci Privati.

Sono Soci Pubblici le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità portuali. Sono Soci Pubblici anche le società a controllo pubblico nelle quali una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell'articolo 2359 C.C.

Sono Soci Privati ogni altro soggetto non ricompreso fra quelli di cui al precedente comma.

Ogni variazione di detto elenco, completo dei dati identificativi dei singoli soci, viene comunicata, senza indugio, agli stessi ed a cura dell'Organo Amministrativo.

- l'articolo 5 dello statuto in parola avrà il seguente contenuto:

Art. 5) Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (euro diecimila/00).

Il capitale sociale potrà essere detenuto da Soci Pubblici in misura complessivamente non superiore al 49% ed agli stessi comunque non potranno in ogni caso essere attribuiti diritti di voto superiori al 49%. Di converso ai Soci Privati dovrà essere riservata una quota di capitale sociale in misura complessivamente non inferiore al 51% ed agli stessi comunque non potranno essere attribuiti diritti di voto in misura superiore al 51%.

Inoltre ciascun Socio Privato non potrà mai detenere una partecipazione al capitale sociale o diritti di voto in misura superiore al 49%.

Nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti commi:

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute, comunque nel rispetto dei limiti indicati nel precedente capoverso.

Salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter, l'aumento del capitale sociale potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con singoli soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi, anche se eseguiti in misura non proporzionale alle quote sociali.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso con i vincoli di cui all'art. 2467 c.c.. Il tutto nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

- l'articolo 12 dello statuto in parola avrà il seguente contenuto:

Art. 12) L'eventuale esclusione di un socio è deliberata dall'Assemblea ordinaria su proposta dell'organo amministrativo e può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per una condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

La dichiarazione di fallimento è immediatamente operante agli effetti dell'esclusione. Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività delle società, per decisione del organo amministrativo, il quale deve contestualmente convocare l'Assemblea perché deliberi in merito.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera assembleare al socio escluso; detta comunicazione deve essere fatta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi legalmente lo sostituisce a mezzo lettera raccomandata nei dieci giorni liberi successivi alla delibera.

Nel caso di esclusione, al socio spetta il solo rimborso delle quote sottoscritte al valore nominale o al minor valore risultante dal bilancio dell'esercizio in cui il rapporto si scioglie limitatamente al socio.

I soci che recedono per cessazione di attività, per giusta causa, ovvero in quanto dissenzienti dalle deliberazioni assembleari riguardanti il cambiamento dello statuto hanno diritto alla liquidazione della propria quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio. Nei casi di ammissione di nuovi soci, di recesso e di esclusione, l'organo amministrativo, qualora si renda necessario apportare variazioni al capitale della società, deve provvedere senza indugio alla convocazione di un'Assemblea straordinaria che provveda in tal senso.

- l'articolo 17 dello statuto in parola avrà il seguente contenuto:

Art. 17) L'Assemblea dei soci consorziati è convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale o in luogo diverso, purché nelle Province di Mantova o Brescia, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo

dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare, e l'ora, il giorno ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione, nel caso la prima andasse deserta. L'eventuale assemblea in seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'avviso deve essere spedito ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata, ovvero a mezzo telefax o all'indirizzo di posta elettronica, fatto pervenire ai soci al proprio domicilio, quale individuato ai sensi del precedente articolo 2.

In particolare l'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che giustificano la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese.

L'Assemblea è validamente costituita se vi è la presenza:

- in prima convocazione di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale;
 - in seconda convocazione qualunque sia la quota di capitale sociale presente.
- L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale presente in Assemblea.

L'assemblea è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale per decisioni riguardanti

- le modificazioni dell'atto costitutivo
- il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- la nomina dell'Amministratore Unico
- le disposizioni di cui al precedente articolo 11 lettera b).

Il voto deve essere espresso in forma palese

- l'articolo 21 avrà il seguente contenuto:

Art. 21) L'assemblea dei soci nomina un Comitato di Indirizzo Strategico Territoriale, composto da sindaci e legali rappresentanti degli Enti Pubblici dell'area GAL, avente finalità di tipo consultivo e propositivo riguardo all'attività della società. Il Comitato, almeno una volta all'anno entro la data di approvazione del bilancio di esercizio, relaziona l'attività svolta all'assemblea dei soci. I componenti non hanno diritto ad alcun compenso o rimborso delle spese sostenute per l'incarico.

- l'articolo 22 avrà il seguente contenuto:

Art. 22) Organo amministrativo.

La società, secondo quanto deliberato con decisione dei soci, viene amministrata alternativamente:

- da un Amministratore Unico nominato con le modalità di cui al precedente articolo 17, oppure ricorrendo i presupposti di legge
- da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre membri, di cui due di

designazione dei soci privati ed i restanti dai soci pubblici, oppure ricorrendo i presupposti di legge

- da un Consiglio d'Amministrazione composto da cinque membri, di cui tre di designazione dei soci privati ed i restanti dai soci pubblici, oppure ricorrendo i presupposti di legge

- da un Consiglio d'Amministrazione composto da sette membri, di cui quattro di designazione dei soci privati ed i restanti dai soci pubblici.

I componenti dell'Organo Amministrativo:

- possono essere anche non soci;

- durano in carica tre esercizi ovvero per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea stessa e sono rieleggibili;

- non sono tenuti al divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

- vengono nominati nel rispetto di quanto previsto dal Piano di Sviluppo Locale denominato "Gardagreen: colori, sapori e saperi che si fondono", così come sottoscritto dal partenariato e candidato alla DG Agricoltura di Regione Lombardia e dalla stessa ammesso con decreto n. 7509 del 29 luglio 2016 e successivamente ammesso a finanziamento con Decreto n. 10967 del 3 novembre 2016.

- gli articoli 29 e 30 avranno il seguente contenuto:

Art. 29) Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi dall'assemblea, possono eventualmente nominare un Sindaco, un Collegio Sindacale, ovvero un Revisore.

Nei casi previsti dalle lettere a), b) e c) del secondo comma dell'art. 2477 C.C. la revisione legale dei conti può essere esercitata alternativamente o dal Sindaco o dal Collegio Sindacale, oppure da un Revisore Contabile, o da una Società di Revisione nominati e funzionanti nel rispetto della normativa dettata in tema di controllo delle società per azioni.

L'assemblea può, alternativamente, nominare l'organo di controllo in forma monocratica o collegiale.

Nel caso in cui la scelta cada sull'organo collegiale, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

Il sindaco o i membri del collegio Sindacale, sono nominati, ove così i soci decidano ovvero la nomina sia

obbligatoria per legge, per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci. Essi restano in

carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei membri dell'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I membri dell'organo di controllo, monocratico o collegiale, sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

I membri dell'organo di controllo possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

In caso di nomina dell'organo collegiale, per le ipotesi di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco,

subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi trenta

giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza e' assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco piu' anziano.

L'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. e quando esercita anche la revisione legale dei conti dovra' essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

La retribuzione annuale dei membri dell'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, e' determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Delle decisioni dell'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni dell'organo di controllo e sottoscritto dagli intervenuti o dal sindaco unico; in caso di nomina di organo collegiale, le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I membri dell'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, devono assistere alle adunanze delle assemblee, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio puo' denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia e' fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale l'organo di controllo, deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Si applica la disposizione di all'art. 2409 cod. civ

Art. 30) Quando la revisione legale dei conti sia obbligatoria, il Revisore Contabile e' scelto tra gli iscritti

nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non puo' essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

Il corrispettivo del revisore e' determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico puo' essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

- gli articoli 31 e 32 avranno il seguente contenuto:

Art. 31) L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'Organo amministrativo provvederà alla compilazione del bilancio annuale e di tutte le altre scritture ad esso collegate, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società, entro 180 (centottanta) giorni.

Viste le finalità, la società ha l'obbligo del pareggio di bilancio.

Art. 32) Nel caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'Assemblea dei soci fisserà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori specificandone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge. Qualora la maggioranza prescritta non sia raggiunta, e nel caso previsto al numero 3 dell'articolo 2484 del Codice Civile, la nomina dei liquidatori sarà fatta dal Presidente del Tribunale Delle Imprese competente su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci.

- l'articolo 33 dello statuto in parola avrà il seguente contenuto:

Art. 33) Per qualunque controversia che dovesse insorgere fra i soci, loro eredi, successori ed aventi causa, e tra di essi e la società in dipendenza dell'applicazione delle norme del presente statuto, sarà competente il Tribunale Delle Imprese competente”

VISTI:

- la legge 7 agosto 2015, n° 124;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n° 175;
- il T.U.E.L. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, in particolare l'articolo 42;

VISTI i pareri favorevoli espressi, dal responsabile dell'area economico-finanziaria, dott. Davide Boglioni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta e dal Segretario Generale, dott.ssa Marina Marinato, in relazione alla conformità della proposta stessa alla legge, allo statuto ed ai regolamenti - ai sensi degli artt. 50 e 52 dello Statuto comunale; dopo ampia ed esauriente discussione, con gli interventi dei consiglieri sopra menzionati;

con separate votazioni effettuate mediante un sistema elettronico, da n. 14 consiglieri presenti ed aventi diritto al voto, dal seguente esito:

- VOTAZIONE EMENDAMENTO PRESENTATO DA SIMONETTI CHRISTIAN:

PRESENTI N. 14
FAVOREVOLI N. 14

APPROVATO ALL'UNANIMITA'

- VOTAZIONE PROVVEDIMENTO COMPLESSIVO:

PRESENTI N. 14
FAVOREVOLI N. 14

APPROVATO ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

1. Di autorizzare per le motivazioni in parte narrativa la partecipazione del Comune di Lonato del Garda alla costituenda società consortile a responsabilità limitata **“GAL GARDA E COLLI MANTOVANI società consortile a responsabilità limitata”**, in quanto svolge attività di interesse generale per la collettività e necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente nell'ambito dello sviluppo economico del territorio oggetto dell'area Leader di riferimento;
2. Di approvare, per quanto di competenza, lo statuto della costituenda società che ne disciplina l'assetto organizzativo ed allegato al presente atto quale pare integrante e sostanziale;
3. Di sottoscrivere una quota di partecipazione pari a € 1.000,00 la cui spesa trova copertura nel bilancio di previsione 2016;
4. Di autorizzare il Sindaco o suo Delegato alla sottoscrizione degli atti necessari per l'adesione alla costituenda società consortile;
5. Di autorizzare l'Ufficiale rogante e le parti ad apportare quelle eventuali modifiche allo Statuto di carattere tecnico e formale (e dunque non sostanziale) dirette ad una migliore redazione dello Statuto stesso o che si dovessero rendere necessarie innanzi al Notaio;
6. Di demandare al Dirigente dell'Area Finanziaria l'assunzione degli atti e provvedimenti necessari e conseguenti alla presente deliberazione;
7. Di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 3°, del D.Lgs. n° 175 del 2016, sarà trasmesso alla Sezione Regionale della Lombardia della Corte dei Conti ed alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, con separata e successiva votazione favorevole unanime effettuata mediante un sistema elettronico, da n. 14 consiglieri comunali presenti e votanti, in considerazione del fatto che la sottoscrizione dell'atto costitutivo della società consortile è prevista per il 22 dicembre p.v..

STATUTO DELLA
SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
“GAL GARDA E COLLI MANTOVANI società consortile a responsabilità limitata”

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO – DURATA

Art. 1) E' costituita una Società consortile a responsabilità limitata con la denominazione di

“GAL GARDA E COLLI MANTOVANI
società consortile a responsabilità limitata”

La denominazione puo' essere scritta con qualsiasi carattere o rilievo tipografico, con lettere sia maiuscole che minuscole.

Art. 2) La Società ha sede nel Comune di Cavriana (MN), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece all'Assemblea dei soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato, e comunque nell'ambito dei Comuni aderenti alla società.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, e', a tutti gli effetti, quello risultante dal Registro delle Imprese.

Il socio puo', con apposita comunicazione scritta, depositare presso la sede sociale il numero di fax e/o l'indirizzo di posta elettronica. Tali dati vengono annotati in un apposito registro tenuto a cura dell'Organo Amministrativo.

Ogniquale volta la legge od il presente statuto lo consentano le convocazioni e le comunicazioni sociali potranno essere validamente effettuate indirizzandole indifferentemente o al domicilio o al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica come sopra specificati.

Eventuali variazioni di domicilio, del numero di fax e dell'indirizzo di posta elettronica dovranno essere comunicate dai soci interessati alla società a mezzo di lettera raccomandata A.R..

A cura dell'organo amministrativo è anche obbligatoriamente tenuto un registro dove i soci della società sono suddivisi in Soci Pubblici e Soci Privati.

Sono Soci Pubblici le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità portuali. Sono Soci Pubblici anche le società a controllo pubblico nelle quali una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell'articolo 2359 C.C.

Sono Soci Privati ogni altro soggetto non ricompreso fra quelli di cui al precedente comma.

Ogni variazione di detto elenco, completo dei dati identificativi dei singoli soci, viene comunicata, senza indugio, agli stessi ed a cura dell'Organo Amministrativo.

Art. 3) La società, senza fini di lucro, ha lo scopo prioritario di organizzare un GAL (Gruppo di azione locale) con il fine di gestire il Piano di Sviluppo Locale denominato “Gardagreen: colori, sapori e saperi che si fondono”, così come sottoscritto dal partenariato e candidato alla DG Agricoltura di Regione Lombardia e dalla stessa ammesso con decreto n. 7509 del 29 luglio 2016 e successivamente ammesso a finanziamento con Decreto n. 10967 del 3 novembre 2016.

In subordine allo scopo prioritario e in quanto con esso compatibile si prevede anche di favorire l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio, stimolando la collaborazione tra enti pubblici, enti locali ed imprenditorialità privata.

In particolare la società ha il compito di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale dell'area rurale del basso Garda e delle colline moreniche mantovane, promuovendo azioni di sviluppo in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale e segnatamente nel campo della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile. Tale processo di sviluppo, che potrà attuarsi anche assumendo deleghe da parte degli enti locali e agli enti a interesse collettivo del territorio di riferimento, dovrà contribuire a rendere questa area elemento di attrazione per le risorse umane e le attività imprenditoriali.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale e compatibilmente con lo scopo prioritario della società, questa potrà:

gestire il Piano di Sviluppo Locale "Gardagreen: colori, sapori e saperi che si fondono", ammesso alla graduatoria con decreto n. 7509 del 29 luglio 2016 e successivamente ammesso a finanziamento con Decreto n. 10967 del 3 novembre 2016, svolgendo il compito di soggetto gestore nei confronti di Regione Lombardia, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e Unione Europea;

sviluppare e gestire ulteriori progettazioni previste dal PSL 2014-2020 per le quali Regione Lombardia prevede il coinvolgimento dei GAL;

sviluppare ulteriori studi, progettazioni e servizi di livello locale, regionale, nazionale e comunitario per i quali è prevista o ammissibile la partecipazione dei partenariati costituiti sotto forma di Gruppi di Azione Locale (GAL);

sviluppare e gestire azioni di comunicazione, promozione e animazione atte a divulgare l'attività della società e a promuovere il territorio.

Art. 4) La società avrà durata sino al 31 dicembre 2026 e potrà essere prorogata, ovvero anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - QUOTE - TRASFERIBILITA' DELLE QUOTE

Art. 5) Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (euro diecimila/00).

Il capitale sociale potrà essere detenuto da Soci Pubblici in misura complessivamente non superiore al 49% ed agli stessi comunque non potranno in ogni caso essere attribuiti diritti di voto superiori al 49%. Di converso ai Soci Privati dovrà essere riservata una quota di capitale sociale in misura complessivamente non inferiore al 51% ed agli stessi comunque non potranno essere attribuiti diritti di voto in misura superiore al 51%.

Inoltre ciascun Socio Privato non potrà mai detenere una partecipazione al capitale sociale o diritti di voto in misura superiore al 49%.

Nel rispetto di quanto stabilito nei precedenti commi:

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute, comunque nel rispetto dei limiti indicati nel precedente capoverso.

Salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter, l'aumento del capitale sociale potrà essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con singoli soci finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi, anche se eseguiti in misura non proporzionale alle quote sociali.

La società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con obbligo di rimborso con i vincoli di cui all'art. 2467 c.c.. Il tutto nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso soci.

Art. 6) Il possesso della quota implica piena ed assoluta adesione al presente statuto.

Art. 7) La responsabilità patrimoniale di ogni socio per le obbligazioni sociali è limitata all'importo delle quote possedute

Art. 8) Ogni socio potrà essere chiamato a versare annualmente un contributo ordinario nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione della società. La richiesta di contribuzione ai soci avrà luogo su proposta dell'organo amministrativo e dovrà essere deliberata dall'Assemblea Ordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il settantacinque per cento del capitale sociale.

Il contributo annuale verrà stabilito in misura variabile in rapporto alle esigenze di gestione e verrà richiesto a ciascun socio anche non in proporzione alla quota di partecipazione alla società sottoscritta dallo stesso o nella misura ed i criteri che di volta in volta l'Assemblea dei soci stabilirà.

Art. 9) Possono essere soci i Soci Pubblici e Privati così come definiti nel precedente articolo 2 per il perseguimento dei obiettivi e le finalità previste nell'oggetto sociale di cui all'art. 3.

In una logica di trasparenza non possono essere soci soggetti interamente partecipati da Amministrazioni Pubbliche già soci dell'attività consortile. Per il principio della porta aperta potranno richiedere di aderire al GAL anche soggetti pubblici e privati non sottoscrittori dell'accordo, ma portatori di un interesse generale.

In ogni caso dovrà essere rispettato quanto stabilito al precedente articolo 5.

Art.10) Chi trovandosi in possesso dei requisiti indicati all'articolo precedente intende essere ammesso alla Società, sottoscrivendo quote di aumento di capitale sociale riservate all'ingresso di nuovi soci, deve farne domanda all'organo amministrativo, specificando:

- a) dati anagrafici o ragione sociale;
- b) attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente;
- c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere;
- d) impegno a sottoscrivere il regolamento interno.

Se la richiesta proviene da una persona giuridica, la domanda deve essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente e dello statuto e dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza. L'organo amministrativo decide insindacabilmente in merito all'ammissione dei nuovi soci prevista dal presente articolo e, in caso di ammissione, qualifica il nuovo socio come soggetto privato o come soggetto pubblico iscrivendolo nell'apposito elenco soci previsto dall'art. 9.

Art. 11) Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni sociali, nonché dei diritti di opzione, di usufrutto o di qualsiasi altro genere sulle medesime, è subordinato

a) all'accertamento, da parte dell'Organo Amministrativo, che il trasferimento stesso rispetti le disposizioni contenute nel precedente articolo 5 del presente statuto.

Qualora in seguito la prospettata cessione di quote non venissero rispettati i limiti di cui al precedente articolo 5, i trasferimenti delle stesse e di diritti di opzione da parte dei soci alienanti potranno essere disposti esclusivamente in favore di altri soci o non soci appartenenti alla medesima categoria. In tali casi l'Organo Amministrativo provvede anche all'accertamento della categoria di appartenenza del nuovo socio.

b) nel caso la partecipazione sia acquisita da un terzo non socio, al gradimento da parte dell'Organo Amministrativo della Società se questo è costituito nella forma del Consiglio di Amministrazione. In caso contrario il gradimento è espresso dalla assemblea ordinaria dei soci con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Il socio che intenda trasferire in tutto od in parte le proprie quote di partecipazione deve, perciò, specificare con raccomandata A.R. all'organo amministrativo il nome del prospettato acquirente, le quote od i diritti oggetto della prospettata cessione, l'ammontare del prezzo, nonché le modalità di pagamento ed ogni altro elemento utile per valutare sotto ogni aspetto la prospettata operazione di cessione.

Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della detta comunicazione della volontà del

socio di alienare la propria partecipazione a terzi, l'Organo Amministrativo deve comunicare per iscritto al socio alienante il gradimento al trasferimento della partecipazione. In mancanza di risposta entro detto termine, il gradimento si intende concesso.

Nel caso in cui il gradimento non venga concesso, la Società dovrà indicare altro soggetto, preferibilmente socio, disposto a perfezionare, a parità di condizioni il detto acquisto. Non verificandosi neppure la sopra detta eventualità l'alienante avrà il diritto di recedere dalla Società, secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo debbono essere effettuate con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento nei termini

Art. 12) L'eventuale esclusione di un socio è deliberata dall'Assemblea ordinaria su proposta dell'organo amministrativo e può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per una condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

La dichiarazione di fallimento è immediatamente operante agli effetti dell'esclusione. Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività delle società, per decisione del organo amministrativo, il quale deve contestualmente convocare l'Assemblea perché deliberi in merito.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera assembleare al socio escluso; detta comunicazione deve essere fatta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi legalmente lo sostituisce a mezzo lettera raccomandata nei dieci giorni liberi successivi alla delibera.

Nel caso di esclusione, al socio spetta il solo rimborso delle quote sottoscritte al valore nominale o al minor valore risultante dal bilancio dell'esercizio in cui il rapporto si scioglie limitatamente al socio.

I soci che recedono per cessazione di attività, per giusta causa, ovvero in quanto dissenzienti dalle deliberazioni assembleari riguardanti il cambiamento dello statuto hanno diritto alla liquidazione della propria quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio. Nei casi di ammissione di nuovi soci, di recesso e di esclusione, l'organo amministrativo, qualora si renda necessario apportare variazioni al capitale della società, deve provvedere senza indugio alla convocazione di un'Assemblea straordinaria che provveda in tal senso.

TITOLO III - ASSEMBLEE

Art.13) Le decisioni dei soci sono attuate mediante deliberazione assembleare. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione sulla gestione prevista all'art. 2428 del Codice Civile. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

Art. 14) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che risultino iscritti nel libro soci in regola con il versamento delle quote. Ogni socio potrà farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio che non sia amministratore né sindaco, né dipendente della società, o da un mandatario anche non socio.

Art. 15) Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni quota di capitale sociale posseduta, salvo per quanto stabilito in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione

Art. 16) L'Assemblea dei soci è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o nel caso di mancanza dei predetti, da una qualsiasi altra persona designata dall'assemblea. L'Assemblea nomina il segretario, anche non socio. Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo, o quando l'assemblea stessa lo reputi opportuno, è redatto da un Notaio.

Art. 17) L'Assemblea dei soci consorziati è convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale o in luogo diverso, purché nelle Province di Mantova o Brescia, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare, e l'ora, il giorno ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione, nel caso la prima andasse deserta. L'eventuale assemblea in seconda convocazione non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'avviso deve essere spedito ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata, ovvero a mezzo telefax o all'indirizzo di posta elettronica, fatto pervenire ai soci al proprio domicilio, quale individuato ai sensi del precedente articolo 2.

In particolare l'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti coloro che rivestano la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese.

L'Assemblea è validamente costituita se vi è la presenza:

- in prima convocazione di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale;
- in seconda convocazione qualunque sia la quota di capitale sociale presente.

L'Assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale presente in Assemblea.

L'assemblea è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale per decisioni riguardanti

- le modificazioni dell'atto costitutivo
- il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- la nomina dell'Amministratore Unico
- le disposizioni di cui al precedente articolo 11 lettera b).

Il voto deve essere espresso in forma palese

Art. 18) Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 19) Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, anche i non intervenuti e i dissenzienti. Le eventuali impugnazioni delle

deliberazioni prese debbono essere proposte dai soci nei termini e modi previsti dalla legge in materia di società a responsabilità limitata.

Art. 20) In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori ed il Sindaco, sono presenti o informati e

nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o il sindaco, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi

Art. 21) L'assemblea dei soci nomina un Comitato di Indirizzo Strategico Territoriale, composto da sindaci e legali rappresentanti degli Enti Pubblici dell'area GAL, avente finalità di tipo consultivo e propositivo riguardo all'attività della società. Il Comitato, almeno una volta all'anno entro la data di approvazione del bilancio di esercizio, relaziona l'attività svolta all'assemblea dei soci. I componenti non hanno diritto ad alcun compenso o rimborso delle spese sostenute per l'incarico.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

Art. 22) Organo amministrativo.

La società, secondo quanto deliberato con decisione dei soci, viene amministrata alternativamente:

- da un Amministratore Unico nominato con le modalità di cui al precedente articolo 17, oppure ricorrendo i presupposti di legge
- da un Consiglio d'Amministrazione composto da tre membri, di cui due di designazione dei soci privati ed i restanti dai soci pubblici, oppure ricorrendo i presupposti di legge
- da un Consiglio d'Amministrazione composto da cinque membri, di cui tre di designazione dei soci privati ed i restanti dai soci pubblici, oppure ricorrendo i presupposti di legge
- da un Consiglio d'Amministrazione composto da sette membri, di cui quattro di designazione dei soci privati ed i restanti dai soci pubblici.

I componenti dell'Organo Amministrativo:

- possono essere anche non soci;
- durano in carica tre esercizi ovvero per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea stessa e sono rieleggibili;
- non sono tenuti al divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.
- vengono nominati nel rispetto di quanto previsto dal Piano di Sviluppo Locale denominato "Gardagreen: colori, sapori e saperi che si fondono", così come sottoscritto dal partenariato e candidato alla DG Agricoltura di Regione Lombardia e dalla stessa ammesso con decreto n. 7509 del 29 luglio 2016 e successivamente ammesso a finanziamento con Decreto n. 10967 del 3 novembre 2016.

Art 23) La nomina dei consiglieri di amministrazione avviene secondo il seguente procedimento:

a) si procederà all'elezione sulla base di due liste presentate rispettivamente da soci iscritti nell'elenco dei

SOCI PUBBLICI e PRIVATI, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo pari ai posti da coprire sulla base di quanto stabilito dall'assemblea dei soci in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 22.

b) ciascun candidato non potrà essere inserito in entrambe le liste;

c) ciascun socio potrà votare solo per lista presentata da soci appartenenti alla propria categoria ed esprimere un numero di preferenze non superiore al numero di consiglieri da eleggere

d) risulteranno eletti coloro che, considerate le liste singolarmente, otterranno il maggior numero di voti

e) in caso di parità di voti sarà preferito il più anziano di età'.

Per garantire trasparenza il GAL provvederà alla raccolta delle candidature per gli amministratori scelti

per i soci pubblici mediante apposito avviso pubblico da pubblicare sul sito del GAL stesso, sui siti dei Comuni dell'area di riferimento e dei soci. Le proposte di candidatura dovranno essere corredate da un curriculum vitae. I candidati non possono ricoprire, al momento della nomina, incarichi di amministratore pubblico.

Art. 24) Il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, elegge tra i suoi componenti un Presidente, qualora a ciò non abbia provveduto l'Assemblea all'atto della sua nomina, ed un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento, nonché eventualmente anche uno o più amministratori delegati determinandone i poteri ai sensi dell'art. 2381 C.C. Non potranno essere delegate le attribuzioni relative alla redazione del bilancio di esercizio e all'aumento o riduzione del capitale.

Il Consiglio nomina inoltre un Direttore, cui demandare i compiti previsti dal Piano di Sviluppo Locale. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, la categoria dei soci che ha provveduto alla nomina dell'amministratore cessato deve provvedere alla sostituzione dello stesso.

Qualora per qualsiasi motivo il numero degli Amministratori in carica si riduca a meno della metà, si intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso.

Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea non avrà deliberato in merito al suo rinnovo e non sarà intervenuta l'accettazione della carica da parte di almeno la metà dei nuovi Amministratori.

Art. 25) L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Società eccetto quanto tassativamente riservato dalla legge o dallo statuto all'Assemblea e potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che riterrà utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 26) Il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato, si riunisce presso la sede sociale o nella località indicata nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Provincia di Mantova o Brescia su richiesta del Presidente dello stesso Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità per il buon andamento della Società.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, altresì, per richiesta motivata di almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e all'Organo di Controllo mediante qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo da ciascuno indicato, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento dello stesso, dal Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile, seguire la discussione, esaminare, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati ed esprimere chiaramente e contestualmente il voto. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

L'avviso di convocazione contiene l'eventuale indicazione dei luoghi collegati in audio/videoconferenza nel quale gli intervenienti possono affluire

Art. 27) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente della seduta.

Art. 28) L'amministratore unico ha la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, la rappresentanza spetta inoltre ai consiglieri delegati, se nominati, nell'ambito della delega, ed ai singoli consiglieri se specificamente previsto nella delibera da attuare o comunque in caso di necessità o impedimento del Presidente.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società'.

TITOLO V - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 29) Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi dall'assemblea, possono eventualmente nominare un Sindaco, un Collegio Sindacale, ovvero un Revisore.

Nei casi previsti dalle lettere a), b) e c) del secondo comma dell'art. 2477 C.C. la revisione legale dei conti può essere esercitata alternativamente o dal Sindaco o dal Collegio Sindacale, oppure da un Revisore Contabile, o da una Società di Revisione nominati e funzionanti nel rispetto della normativa dettata in tema di controllo delle società per azioni.

L'assemblea può, alternativamente, nominare l'organo di controllo in forma monocratica o collegiale.

Nel caso in cui la scelta cada sull'organo collegiale, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

Il sindaco o i membri del collegio Sindacale, sono nominati, ove così i soci decidano ovvero la nomina sia

obbligatoria per legge, per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei membri dell'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I membri dell'organo di controllo, monocratico o collegiale, sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

I membri dell'organo di controllo possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

In caso di nomina dell'organo collegiale, per le ipotesi di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco,

subentrano i supplenti in ordine di età'. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco più anziano.

L'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. e quando esercita anche la revisione legale dei conti dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

La retribuzione annuale dei membri dell'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Delle decisioni dell'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni dell'organo di controllo e sottoscritto dagli intervenuti o dal sindaco unico; in caso di nomina di organo collegiale, le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I membri dell'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, devono assistere alle adunanze delle assemblee, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale l'organo di controllo, deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Si applica la disposizione di all'art. 2409 cod. civ

Art. 30) Quando la revisione legale dei conti sia obbligatoria, il Revisore Contabile è scelto tra gli iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

TITOLO VI - BILANCIO

Art. 31) L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'Organo amministrativo provvederà alla compilazione del bilancio annuale e di tutte le altre scritture ad esso collegate, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora lo richiedano particolari esigenze in relazione alla struttura e all'oggetto della società, entro 180 (centottanta) giorni.

Viste le finalità, la società ha l'obbligo del pareggio di bilancio.

TITOLO VII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 32) Nel caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'Assemblea dei soci fisserà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori specificandone i poteri, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge. Qualora la maggioranza prescritta non sia raggiunta, e nel caso previsto al numero 3 dell'articolo 2484 del Codice Civile, la nomina dei liquidatori sarà fatta dal Presidente del Tribunale Delle Imprese competente su istanza dei soci, degli amministratori o dei sindaci.

TITOLO VIII - CLAUSOLA CONTROVERSIE

Art. 33) Per qualunque controversia che dovesse insorgere fra i soci, loro eredi, successori ed aventi causa, e tra di essi e la società in dipendenza dell'applicazione delle norme del presente statuto, sarà competente il Tribunale Delle Imprese competente

TITOLO IX - RINVIO

Art. 34) Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile ed a tutte le altre disposizioni di legge in materia di consorzi e di società a responsabilità limitata.

ENTE		TIPOLOGIA	capitale sociale	
			PESO	€ 10.000,00 QUOTA
ENTI PUBBLICI			48,5%	€ 4.850,00
1	PARCO DEL MINCIO	<i>Amministrazioni e soggetti pubblici</i>	8,5%	€ 850,00
2	COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	<i>Amministrazioni e soggetti pubblici</i>	10,0%	€ 1.000,00
3	COMUNE DI CAVRIANA	<i>Amministrazioni e soggetti pubblici</i>	10,0%	€ 1.000,00
4	COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA	<i>Amministrazioni e soggetti pubblici</i>	10,0%	€ 1.000,00
5	COMUNE DI LONATO DEL GARDA	<i>Amministrazioni e soggetti pubblici</i>	10,0%	€ 1.000,00
PRIVATI			51,5%	€ 5.150,00
6	COLDIRETTI MANTOVA	<i>Organizzazioni professionali agricole e Organizzazioni produttori agricoli</i>	10,0%	€ 1.000,00
7	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI BRESCIA	<i>Organizzazioni professionali agricole e Organizzazioni produttori agricoli</i>	10,0%	€ 1.000,00
8	ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI MANTOVA	<i>Altre Organizzazioni professionali, fondazioni</i>	9,0%	€ 900,00
9	API MANTOVA	<i>Altre Organizzazioni professionali, fondazioni</i>	9,0%	€ 900,00
10	BCC CREDITO PADANO	<i>Imprese singole e associate, istituti bancari</i>	10,0%	€ 1.000,00
11	CONSORZIO AGRITURISTICO MANTOVANO	<i>Associazioni ed altri enti di rappresentanza sociale</i>	3,0%	€ 300,00
12	FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI GARDESANI	<i>Associazioni ed altri enti di rappresentanza sociale</i>	0,5%	€ 50,00